

**STATUTO**  
**dell'UNIONE di COMUNI**  
**Lombarda**  
**TERRE di FRONTIERA**

*per la gestione associata di funzioni e servizi fra i Comuni  
di Bizzarone, Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano*

**PROVINCIA DI COMO**

*Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni n. 8 del 14.5.2010*

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI FONDAMENTALI**

#### **Art. 1 - Istituzione dell'Unione di Comuni lombarda "Terre di frontiera" tra i Comuni di Bizzarone - Faloppio - Ronago - Uggiate-Trevano per la gestione associata di funzioni e servizi.**

1. In attuazione dell'art. 18 della L.R. n. 19/2008 e nel rispetto dei principi del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico", è costituita l'Unione di Comuni lombarda denominata "Terre di Frontiera", per brevità di seguito definita Unione, tra i Comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago ed Uggiate-Trevano, in provincia di Como.
2. La sede dell'Unione è situata a Uggiate-Trevano. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere ubicati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. L'Unione può dotarsi, con Deliberazione Consiliare, di un proprio stemma e di un proprio gonfalone la cui riproduzione e uso sono consentiti, previa autorizzazione del Presidente.
5. Presso ogni Comune aderente è individuato un apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi dell'Unione. Gli organi competenti dell'Unione trasmettono ai Comuni aderenti copia delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta, dei decreti e delle ordinanze presidenziali, delle determinazioni, delle ordinanze e di ogni altro provvedimento amministrativo assunto dai Responsabili delle Aree.

#### **Art. 2 - Finalità dell'Unione.**

1. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono.

#### **Art. 3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa.**

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e

---

semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.

2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; mantiene i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici secondo il principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; assume ed organizza i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; persegue il principio dell'uniformità nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

3. Per la realizzazione di opere d'investimento è necessario promuovere la conclusione di un accordo di programma, tra le Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 34 del Testo Unico, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

#### **Art. 4 - Durata dell'Unione.**

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato e, comunque, con durata non inferiore a 10 anni.

#### **Art. 5 - Recesso di un Comune e scioglimento dell'Unione.**

1. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con propria deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2. Il recesso deve esser deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

3. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con deliberazione consiliare adottata da tutti i comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tal contesto i comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'ente soppresso.

4. I termini di cui ai commi due e tre debbono in ogni caso consentire la possibilità della iscrizione a bilancio, dei singoli comuni, degli stanziamenti relativi alle funzioni e/o servizi riassunti nonché consentire il rispetto dei termini di legge per la adozione delle deliberazioni delle tariffe ed aliquote d'imposta e comunque di quanto previsto dagli articoli 170 e 172 del testo unico.

5. La destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione, in caso di recesso di uno dei Comuni, verrà deliberato dall'Assemblea dell'Unione cercando un comune accordo, previa valutazione dei beni all'atto di recesso con precedenza al valore stimato in percentuale alla popolazione del Comune recedente. In ogni caso, il

---

Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

6. In caso di recesso o scioglimento dell'Unione il personale ritorna al Comune di provenienza, mantenendo il ruolo e la qualifica professionale acquisiti durante la permanenza nell'Unione.

7. L'accordo di programma di cui al comma 3, dell'art. 3 nei casi previsti del comma 1 e 3 del presente articolo, deve disciplinare i rapporti fra gli enti partecipanti per le ipotesi di recesso e di scioglimento.

8. Il recesso di un Comune prima dei 10 anni, così come disciplinato dal precedente comma 2, comporta a carico del Comune recedente la restituzione della contribuzione pubblica sui servizi gestiti in forma associata dall'Unione, per l'importo percepito negli anni di permanenza nell'Unione medesima sulla base dei criteri previsti dalle relative Convenzioni e sulla base dell'accordo di programma di cui al comma 3, dell'art. 3.

#### **Art. 6 - Adesione di un nuovo Comune.**

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni deve essere deliberata dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione e dall'Assemblea dell'Unione con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie entro il primo semestre di ciascun anno. Essa ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario. Nella deliberazione di adesione si devono specificare i nuovi rapporti finanziari che si instaurano fra gli Enti.

#### **Art. 7 - Funzioni dell'Unione.**

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali, attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Unione Terre di Frontiera, esercita in forma unificata per tutti i Comuni aderenti, le seguenti funzioni e servizi:

- a) Sistemi informativi;
- b) Polizia locale;
- c) Assistenza e servizi alla persona;
- d) Servizi cimiteriali;
- e) Biblioteche;
- f) Servizi e manifestazioni turistiche
- g) Viabilità;
- h) Protezione civile;
- i) Parchi e servizi per la tutela ambientale;
- j) Illuminazione pubblica;
- k) URP e comunicazione;
- l) Distribuzione del gas metano;

- m) Igiene urbana;
- n) Gestione del territorio: salvaguardia e monitoraggio del dissesto idrogeologico;
- o) Gestione delle entrate tributarie;
- p) Notificazione atti;
- q) Nucleo di valutazione del personale dipendente;
- r) Funzioni catastali;
- s) Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- t) Depurazione acque;

L'Unione Terre di Frontiera, fatti salvi gli adempimenti di cui al successivo art. 40, esercita in forma unificata per tre dei Comuni aderenti, le seguenti funzioni e servizi:

- a) Diritto allo studio;
- b) Servizio idrico integrato;
- c) Segreteria e organizzazione;
- d) Gestione tributi;
- e) Gestione economico finanziaria;
- f) Servizio mensa del personale dipendente;
- g) Anagrafe, stato civile, elettorale

L'Unione Terre di Frontiera, eserciterà in forma unificata per tutti i Comuni aderenti, le seguenti funzioni e servizi:

- a) Ufficio tecnico;
- b) Urbanistica e gestione del territorio;
- c) Difensore civico;
- d) Impianti ed iniziative sportive;
- e) Demanio e patrimonio;
- f) SUAP.

### ***Art. 8 - Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione.***

1. Il trasferimento delle competenze si perfeziona con l'approvazione, da parte dei consigli comunali aderenti, di conformi delibere, nelle quali sono disciplinati i profili organizzativi di ciascuna funzione o servizio ed i rapporti finanziari tra gli enti e con l'adozione di una delibera da parte dell'Assemblea dell'Unione di recepimento delle nuove competenze ad essa attribuite.

2. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali. A tal fine, la menzione di un dato settore

materiale negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.

3. Non è ammesso il trasferimento all'Unione di funzioni e servizi se non da parte di tutti i comuni costituenti.

4. Parimenti non è ammesso il recesso da una singola funzione e servizio gestito in forma associata da parte di un unico Comune.

## **TITOLO II**

### **ORGANI DI GOVERNO**

#### **Capo I**

#### **Organi dell'Unione**

##### ***Art. 9 - Organi.***

1. Sono organi di governo dell'Unione l'Assemblea, la Giunta e il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei soli rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
3. Assumono la qualità di organi di gestione i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni dirigenziali.

#### **Capo II**

#### **L'Assemblea**

##### ***Art. 10 - Composizione ed organizzazione interna***

1. L'Assemblea dell'Unione è composta da un totale di 16 membri così individuati:
  - i Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione sono membri di diritto;
  - i Consigli Comunali eleggono 3 consiglieri per singolo comune.I consiglieri sono eletti con il sistema del voto limitato, in modo da garantire almeno un rappresentante della minoranza consiliare. Nel caso in cui, in un Comune, non sia presente la minoranza nel proprio consiglio comunale, questo garantisce la presenza complessiva dei membri assegnati.
- 2 L'Assemblea dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti, attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia.
- 3 Ai membri dell'Assemblea non spetta nessun compenso a titolo di gettone di presenza alle sedute

##### ***Art. 11 - Competenze***

1. L'Assemblea determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla

---

legge alla competenza dei Consigli comunali e non incompatibili con il presente Statuto.

2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente ed approvato dall'Assemblea, costituisce il principale atto di riferimento sul quale l'Assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.

3. Il Presidente e la Giunta forniscono semestralmente all'Assemblea rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentono di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.

4. L'Assemblea disciplina lo svolgimento delle funzioni affidate all'Unione ed i rapporti, anche finanziari, tra questa ed i Comuni associati.

5. L'Assemblea definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società, nelle quali l'Unione subentra ai Comuni, nonché la nomina dei rappresentanti dell'Assemblea dell'Unione presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società ad esso espressamente riservata dalla legge. I rappresentanti in carica sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.

6. L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

### ***Art. 12 - Diritti e doveri dei membri dell'Assemblea***

1. I membri dell'Assemblea rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I membri dell'Assemblea esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i consiglieri comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno dell'Assemblea.

### ***Art. 13 - Decadenza e dimissioni dei membri dell'Assemblea***

1. Decade il membro dell'Assemblea che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori dell'Assemblea. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte dell'Assemblea della suddetta condizione risoltrice.

2. Le dimissioni dalla carica di membro dell'Assemblea, indirizzate per iscritto all'Assemblea dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinari dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di

appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di membro dell'Assemblea dell'Unione appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo membro dell'Assemblea dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso l'Assemblea dell'Unione.

#### **Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata:
  - dal Presidente;
  - su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea;
  - su richiesta della Giunta dell'Unione.
2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta: nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
3. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea dell'Unione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, con le modalità stabilite dal presente articolo.
4. Per le sedute ordinarie, ovvero quando si approva il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima dalla data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione.
5. Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione.
6. La consegna dell'avviso dev'essere effettuata mediante lettera raccomandata, fax telegramma o mediante posta elettronica certificata oppure tramite notifica al domicilio indicato dal membro dell'Assemblea, nel territorio dell'Unione.
7. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'albo pretorio del Comune ove ha sede l'Unione, entro gli stessi termini di cui al precedente comma 4 e in quello degli altri Comuni aderenti.
8. La seconda convocazione non potrà avere luogo se non trascorso almeno un giorno dalla prima e deve essere preannunciata nell'avviso di convocazione.

#### **Art. 15 - Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è validamente riunita quando sia presente la metà più uno dei membri in carica, senza computare a tal fine il Presidente.

2. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

### **Capo III**

#### **Il Presidente e la Giunta**

##### ***Art. 16 - Elezione del Presidente***

1. Nel corso della sua prima seduta, convocata d'intesa tra i Sindaci entro quindici giorni dall'insediamento, e presieduta dal Sindaco in cui ha sede l'Unione, l'Assemblea dell'Unione elegge a maggioranza qualificata il Presidente dell'Unione tra i Sindaci e gli Assessori.
2. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta.
3. L'elezione del Presidente avviene a seguito di ogni nuova elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di uno dei Comuni aderenti.

##### ***Art. 17 - Composizione e nomina della Giunta***

1. La Giunta è composta da 7 componenti, incluso il Presidente eletti dall'Assemblea tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni costituenti, con voto limitato ad una sola preferenza, assicurando la rappresentanza delle Amministrazioni aderenti.
2. L'Assemblea, nella scelta, deve promuovere la presenza nella Giunta di entrambi i sessi.
3. Ai membri della Giunta non è corrisposta indennità di funzione.

##### ***Art. 18 - Il Presidente***

1. Nella seduta successiva alla sua elezione, il Presidente dà comunicazione all'Assemblea della nomina del Vicepresidente e delle deleghe assegnate agli Assessori, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il proprio programma amministrativo, che l'Assemblea approva in apposito documento.
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dell'Unione, che devono garantire condizioni di pari opportunità per promuovere la presenza di entrambi i sessi, il Presidente della stessa provvede alla nomina, alla

designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società e ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

4. Il Presidente dell'Unione, d'intesa con i Sindaci, può proporre la convocazione in Assemblea generale dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti per riferire dell'attività svolta dall'Unione stessa, per recepire eventuali istanze o proposte e per la discussione di altri argomenti.

### ***Art. 19 - Il Vicepresidente***

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimento temporaneo o di decesso.
2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

### ***Art. 20 - La Giunta***

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza dell'Assemblea o dei Responsabili d'Area.

### ***Art. 21 - Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore***

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco e/o Assessore nel comune di provenienza determina la cessazione dall'ufficio di Assessore nella Giunta dell'Unione.
3. L'Assemblea provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, secondo le previsioni dell'art. 17 dello Statuto.

### ***Art. 22 - Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica del Presidente e degli Assessori***

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte dell'Assemblea di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei

membri dell'Assemblea, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. La mozione di sfiducia può essere indirizzata anche ad un singolo Assessore secondo le modalità previste dal comma 1. In caso di approvazione della mozione, l'Assemblea provvede, nella prima seduta successiva a quella di votazione della mozione, all'elezione di un nuovo Assessore secondo le modalità previste dall'art. 17 dello Statuto.

3. La mozione di sfiducia indirizzata al Presidente ed approvata dall'Assemblea dell'Unione fa cessare automaticamente anche la Giunta e obbliga a nuove elezioni da parte dell'Assemblea.

4. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto all'Assemblea dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione.

6. Ogni causa di cessazione della carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta.

7. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione dei nuovi organi.

### ***Art. 23 - Normativa applicabile***

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

### **TITOLO III**

## **ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **Art. 24 Principi generali**

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei Contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
2. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma precedente.

### **Art. 25 Segretario e direttore dell'Unione**

1. Il Segretario dell'Unione può svolgere anche la funzione di direttore.
2. Il Segretario/Direttore nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, lo coadiuva nell'attività di sovrintendenza dello svolgimento delle attività e, a tal fine, compie indagini e verifiche, lo informa sull'andamento delle attività, gli segnala tempestivamente difficoltà, ritardi e carenze di mezzi o di personale e gli propone gli interventi conseguenti.
3. Il Segretario/Direttore sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta e a tal fine, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili dei servizi competenti per materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato. A tal fine, il Segretario/Direttore convoca apposite riunioni organizzative e può costruire gruppi di lavoro o diramare istruzioni e circolari.
4. Il Segretario/Direttore dell'Unione è responsabile delle attività svolte dall'Unione. In particolare:
  - a) concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
  - b) coordina i sistemi di pianificazione di forme alternative di gestione;
  - c) elabora secondo la direttive impartite dal Presidente, le proposte di bilancio;
  - d) coordina il processo di elaborazione, revisione, consolidamento o finalizzazione dei piani e programmi dell'Ente, al fine di garantire all'amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro di riferimento organico ed omogeneo dei criteri d'impostazione e di valutazione delle proprie attività;
  - e) coordina e gestisce il personale.

5. Il Segretario/Direttore è organo di vertice della struttura organizzativa, ha competenza generale con funzioni di direzione, pianificazione e controllo, è alla diretta dipendenza del Presidente. Cura la pianificazione e l'introduzione di misure operative idonee a migliorare l'efficacia e l'economicità dei servizi e dell'attività amministrativa. Assicura altresì l'unitarietà e la coerenza dell'azione dei responsabili i servizio nell'attuazione degli obiettivi programmatici nel rispetto degli indirizzi dettati dagli organi di governo.

6. La nomina del Segretario/Direttore è disposta mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, rinnovabile con provvedimento del Presidente, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente. Può essere nominato Segretario/Direttore chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) possesso del diploma di laurea ad indirizzo giuridico o economico e/o esperienza quinquennale in qualità dirigenziale o in funzione di Segretario comunale o nell'area direttiva presso pubbliche amministrazioni o Enti di diritto pubblico e come quadro in aziende pubbliche e private, ovvero cinque anni di comprovato esercizio professionale con relativa iscrizione all'albo, ove richiesta, dai rispettivi ordinamenti.

Il provvedimento di nomina acquista efficacia dopo la pubblicazione all'albo pretorio e la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Il contratto fissa il trattamento economico in relazione alle risorse finanziarie dell'Ente. Il contratto stabilisce, altresì, i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e prevede in ogni caso il recesso in relazione alla cessazione della carica del Presidente.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario/Direttore le funzioni vicarie possono essere attribuite dalla Giunta dell'Unione, su proposta del Presidente, al Vice-Segretario nominato dal Presidente fra i Responsabili d'Area che abbiano i requisiti indicati, ad un Segretario Comunale o a un Responsabile di servizio dei Comuni dell'Unione che abbia i requisiti indicati.

## **Art. 26 Personale dell'Unione**

1. L'Unione disciplina con appositi atti deliberativi:

- a) la dotazione organica del personale, distinto in:
  - convenzione con i Comuni;
  - comando dai Comuni;
  - proprio.
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli Comuni aderenti; può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali. Può inoltre assumere personale proprio a tempo indeterminato mediante un protocollo d'intesa adottato dall'Unione

---

e dai singoli Comuni aderenti, che disciplini come tale personale, in caso di scioglimento, transiterà ai Comuni.

3. Per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorre alla stipula di apposita convenzione tra l'Unione e i Comuni a norma dell'art. 30 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.

4. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico - amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.

5. Nel caso di scioglimento, il personale dell'Unione transita nei ruoli dei Comuni interessati, così come disciplinato dal precedente art. 5, comma 6.

### ***Art. 27 Principi in materia di gestione del personale***

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informazione della propria attività.

2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

### ***Art. 28 Principi di collaborazione***

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace ed economica.

2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di rapporto con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.

4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrative tra i Comuni partecipanti.

### ***Art. 29 Principi della partecipazione***

1. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o

detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dall'Assemblea.

2. L'Unione si impegna ad adottare o diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente o indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

### ***Art. 30 - Principi in materia di servizi pubblici locali***

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.

2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni, senza il loro preventivo consenso.

3. In caso di recesso o scioglimento dell'Unione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Statuto.

## **TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'**

### **Art. 31 - Finanze dell'Unione**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivati dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
4. Le risorse proprie attengono alle tasse, tariffe e contributi sui servizi e funzioni affidati.
5. I trasferimenti ordinari dei Comuni sono definiti secondo un criterio di proporzionalità in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente e tenuto conto di altri parametri che verranno definiti nelle singole convenzioni di attribuzione dei servizi.
6. I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite d'accordo con i Comuni dell'Unione

### **Art. 32 - Bilancio e programmazione finanziaria**

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine i Comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

### **Art. 33 - Ordinamento contabile e servizio finanziario**

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dall'Assemblea dell'Unione

### **Art. 34 - Revisione economica e finanziaria**

1. L'Assemblea dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e

documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

***Art. 35 - Affidamento del servizio di Tesoreria***

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato nei modi e nelle forme di legge.

## **TITOLO V**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Capo I**

#### **Norme transitorie**

##### ***Art. 36 - Segretario***

1. Fino alla nomina da parte del Presidente del Segretario, le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte dal Segretario precedentemente in carica o in sua assenza dal Segretario Comunale del Comune in cui ha sede l'Unione.

##### ***Art. 37 - Atti regolamentari***

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Assemblea può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione.

#### **Capo II**

#### **Norme finali**

##### ***Art. 38 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili***

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

##### ***Art. 39 - Proposte di modifica dello Statuto***

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, approvate dai Consigli dei Comuni costituenti l'Unione con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, sono inviate all'Assemblea per la

presa d'atto. Affinché una modifica diventi attuativa, tutti i Comuni si devono essere espressi favorevolmente.

#### ***Art 40 - Norma transitoria***

1. Entro il 15 giugno 2010 tutti gli Enti costituenti l'Unione approvano il presente Statuto. Qualora uno dei Comuni aderenti non dovesse procedere a tale adempimento decade automaticamente e con effetto immediato dall'Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera. Se nessuno o uno solo dei Comuni aderenti approva il presente Statuto, si procede allo scioglimento con decorrenza immediata.
2. Entro il 31 dicembre 2010 l'Ente che non avrà aderito alla totalità delle gestioni associate attivate, recede automaticamente dall'Unione con decorrenza 1° gennaio 2011.

#### ***Art 41 - Norma finale***

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.
3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono inviati alla Regione Lombardia. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.